



L'autoliquidazione Inail 2010/2011

a cura di Monica Livella – Funzionario Inail

A

L'autoliquidazione Inail è il sistema di quantificazione e versamento introdotto sin dal 1990, ai sensi degli artt.28 e 44 del DPR n.1124/65 e successive modifiche, per effetto del quale il datore di lavoro, anche quest'anno, deve:

➤ **denunciare le retribuzioni** effettivamente erogate nell'anno 2010 attraverso il c.d. [modello 1031](#) (il modello 2010 è stato modificato);

➤ **determinare** egli stesso (autoliquidazione) il premio dovuto per l'anno 2010 (**regolazione**), moltiplicando le retribuzioni denunciate, di cui al punto 1, per il tasso applicato e detraendo quanto anticipato l'anno precedente (rata 2010 - versata il 16 febbraio 2010);

➤ **determinare** il premio dovuto a titolo di **rata** dell'anno in corso (2011), moltiplicando le retribuzioni presunte (pari a quelle effettive denunciate per il 2010 di cui al punto 1) per il tasso relativo all'anno 2011.

Ma se il datore di lavoro ritiene che la retribuzioni presunte su cui effettuare il calcolo della rata 2011 debbano essere inferiori rispetto alle retribuzioni effettivamente erogate nel corso del 2010 potrà presentare (anche telematicamente) una apposita istanza motivata, c.d. *riduzione del presunto*, indicando le retribuzioni e le relative eventuali quote esenti.

➤ **versare** quanto dovuto: se dal calcolo della regolazione di cui al punto 2 è derivato un conguaglio a favore dell'Inail, il versamento sarà pari alla regolazione più la rata di cui al punto 3; se dal calcolo della regolazione è derivato un conguaglio a favore del datore di lavoro, il versamento sarà pari alla rata meno il conguaglio risultante dalla regolazione.

LE AGEVOLAZIONI

In occasione dell'autoliquidazione si deve tener conto anche di eventuali agevolazioni cui il datore di lavoro ha diritto. Le agevolazioni sono divisibili in tre macro categorie: quelle di carattere contributivo, quelle di carattere retributivo e quelle che prevedono l'esenzione totale del pagamento dei premi assicurativi. Le agevolazioni contributive prevedono sconti percentuali da applicare all'importo dei premi e di seguito vediamo quelle applicabili all'autoliquidazione 2010/2011.

Le
Agevolazioni

Tipo	Casi nei quali applicare l'agevolazione	Regolazione 2010	Rata 2011	Allegati da inoltrare all'Inail	Allegati da inoltrare alla DPL – Circ n.34/08
Edili (D.M. 24/06/08)	<ul style="list-style-type: none"> - Datori di lavoro che occupano operai con 40 ore settimanali - Aziende in regola con i versamenti contributivi Inail, Inps e Casse Edili N.B.: non si applica sul PSU artigiani	11,50%	Non prevista	Modello di autocertificazione per assenza di condanne passate in giudicato per violazione di norme sulla sicurezza nei 5 anni precedenti la data di fruizione della agevolazione ⇒ entro la scadenza della autoliquidazione	Modulo di autocertificazione per l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti per violazioni in materia di condizioni del lavoro (non serve se già presentato in precedenza)
Artigiani Autotrasportatori (D.M. 02/08/10)	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese artigiane del settore autotrasporto classificate alla voce 9121 e/o 9123 NB si applica solo al PSU artigiani	14,50%	Non prevista	no	no
Pescatori (L. n.244/07; art.1)	Imprese con o senza dipendenti che esercitano la pesca in acque costiere, interne o lagunari	80%	80%	no	no
Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale (L. n.266/97, art.20)	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese con meno di 250 dipendenti che assumono con contratto a termine dirigenti privi di occupazione per un periodo non superiore a 12 mesi - Aziende in regola con i versamenti contributivi Inail, Inps e Casse Edili per il settore edile - Concessione del beneficio da parte delle Agenzie per l'impiego a seguito istanza della ditta 	50% del premio dovuto per il dirigente reimpiegato	50% del premio dovuto per il dirigente reimpiegato	no	Modulo di autocertificazione per l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti per violazioni in materia di condizioni del lavoro (non serve se già presentato in precedenza)
Inserimento lavorativo dei disabili (L. n.68/99, art.13 e successive modifiche)	Aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007 e solo in alcune regioni d'Italia	50 o 100% del premio se parziale o totale	50 o 100% del premio se parziale o totale	no	no

...

<p>Sostegno alla maternità/paternità (D.Lgs. n.151/01; art.4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità/paternità - Aziende in regola con i versamenti contributivi Inail, Inps e eventualmente Casse Edili - Concessione del beneficio da parte delle Agenzie per l'impiego a seguito istanza della ditta 	<p>50% del premio dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione</p>	<p>50% del premio dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione</p>	<p>no</p>	<p>Modulo di autocertificazione per l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti per violazioni in materia di condizioni del lavoro (non serve se già presentato in precedenza)</p>
<p>Artigiani (L. n.296/06; art.1 L. n.247/07; art.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aziende artigiane che non hanno denunciato infortuni nel biennio precedente e abbiano effettuato interventi di prevenzione in tema di sicurezza sul lavoro - Aziende in regola con i versamenti contributivi Inail, Inps e eventualmente Casse Edili 	<p>Non definita</p>	<p>Non definita</p>	<p>Nessun allegato ma barrare la casella "SI" del nuovo modello 10.31 dell'anno 2010/2011 alla voce "certifico di essere in possesso dei requisiti ex l. 296/06, art.1, cc780 e 781". La riduzione sarà però eventualmente concessa solo in sede di regolazione 2011 e cioè in occasione dell'autoliquidazione 2011/2012 (scadenza 16/02/12)</p>	<p>No</p>
<p>Zone svantaggiate (L. n.67/88, art.9 e successive modifiche D.L. n.2/06, art.1 convertito in L. n.81/06)</p>	<p>Imprese ubicate nelle zone svantaggiate di cui all'art.9 della L. n.67/88</p>	<p>75% terreni montani 68% zone agricole (valori in attesa di conferma a seguito l'emanazione della "Legge di stabilità" 2011)</p>	<p>70% terreni montani 40% altre aree (valori in attesa di conferma a seguito l'emanazione della "Legge di stabilità" 2011)</p>	<p>no</p>	<p>no</p>

Retribuzione imponibile

La retribuzione imponibile ai fini Inail deve essere calcolata facendo riferimento alla normativa fiscale relativa ai redditi da lavoro dipendente (D.Lgs. n.314/97). **Vi sono, pertanto, importi esclusi dalla base imponibile sia ai fini fiscali che contributivi, ma vi sono altresì emolumenti che costituiscono retribuzione anche se esclusi dalla normativa fiscale.** La base imponibile ai fini contributivi è in ogni caso costituita da tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo nel periodo di riferimento, secondo il criterio di "competenza", che tiene conto degli emolumenti retributivi maturati nel periodo assicurativo di riferimento e prescindendo da quando questi importi vengono materialmente pagati (*c.d. criterio di cassa*). Le somme e i valori che costituiscono la base imponibile sono inoltre da intendersi al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta (in tema di retribuzione imponibile si rinvia anche alle circolari Inail n.11/10, 39/10, n.43/10 e n.51/10).

La misura della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei premi di assicurazione non può essere inferiore all'imponibile delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, o da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo.

Nella determinazione dell'imponibile contributivo, pertanto, tutte le retribuzioni inferiori al minimo di legge vanno adeguate a tale minimale, ad eccezione delle integrazioni dei trattamenti previdenziali (maternità, malattia ecc), delle erogazioni a carico della cassa integrazione guadagni, dei contratti di solidarietà, ecc, per i quali non va effettuato adeguamento.

Per il 2010, nel determinare la retribuzione effettiva per il calcolo del premio Inail per la generalità dei lavoratori, si deve tenere conto:

- ➔ della retribuzione mensile prevista da leggi e contratti;
- ➔ della retribuzione giornaliera, ottenuta rapportando la retribuzione mensile contrattuale ai giorni lavorativi mensili da retribuire;
- ➔ del raffronto tra la retribuzione giornaliera contrattuale e il limite minimo giornaliero annualmente rivalutato, e che per l'anno 2010 è pari a euro 43,79 ;
- ➔ se l'importo contrattuale giornaliero è più elevato di euro 43,79 si deve confermare la retribuzione effettiva del mese considerato;
- ➔ se l'importo contrattuale giornaliero è inferiore a euro 43,79 dovrà essere utilizzato quest'ultimo valore, moltiplicandolo per i giorni lavorativi mensili da retribuire.

Massimali e
minimali
retributivi

Minimali e massimali retributivi

Nel caso in cui la retribuzione effettiva non esista o non sia accertabile si fa ricorso a retribuzioni medie o convenzionali, valide sia per il calcolo del premio assicurativo che per l'erogazione delle prestazioni di natura economica erogate dall'Inail in caso di infortunio o malattia professionale.

Inoltre nei casi in cui non sono previste retribuzioni convenzionali e non vi sia retribuzione effettiva sarà possibile usare, sia ai fini contributivi che risarcitivi, la *c.d. retribuzione di ragguglio* pari al minimale per la liquidazione delle rendite Inail, di cui all'art.116 del DPR n.1124/65.

Vediamo di seguito le retribuzioni convenzionali e di ragguglio previste per il 2010 dalla circolare Inail n.43/10:

Retribuzione annuale valevole a decorrere dal 1° gennaio 2010	Importo/euro	Tipologie di lavoratori
Retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita	01/01/10-30/06/10 1.195,78 mensile 01/07/10 – 31/12/10 1.204,70 mensile	Soci di qualsiasi società non artigiana (*), collaboratori a progetto e sportivi professionisti dipendenti, se l'effettivo è inferiore, tirocini formativi, allievi di corsi professionali, lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità, PIP
Retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita	01/01/10-30/06/10 2.220,73 mensile 01/07/10 – 31/12/10 2.237,30 mensile	Area dirigenziale, collaboratori a progetto e sportivi professionisti dipendenti, se l'effettivo è superiore
Retribuzione convenzionale	01/01/10 – 30/06/10 48,04 giornaliero 01/07/10 – 31/12/10 48,40 giornaliero	Famigliari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art.230- <i>bis</i> c.c. (valevole per impresa non artigiana)
Retribuzione convenzionale	43,79 giornaliero	Addetti alle lavorazioni meccanico agricole per conto terzi diversi dai soci di cooperative anche di fatto
Retribuzione convenzionale	24,33 giornaliero	Addetti alle lavorazioni meccanico agricole per conto terzi per soci di cooperative anche di fatto
Retribuzione convenzionale	43,79 giornaliero	Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla L. n.381/91

(*)per alcune categorie di lavoratori la retribuzione imponibile viene stabilita da Decreti a valenza Provinciale reperibili contattando direttamente la Sede Inail territorialmente competente.

Part-time

La normativa in tema di retribuzioni imponibili prevede una disciplina particolare nel caso dei lavoratori *part-time* (art.5 del D.L. n.726/84 convertito in L. n.863/84). Nel *part-time*, infatti, la retribuzione imponibile oraria non è la retribuzione effettiva, ma una retribuzione convenzionale moltiplicata per le ore complessive da retribuire nel periodo.

Per l'anno 2010 (regolazione 2010/rata 2011) la retribuzione imponibile oraria è pari a:

Part time dirigenziale	01/01/10-30/06/10 Euro 11,10 (40 ore settimana presunte da contratto) 01/07/10-31/12/10 Euro 11,19 (40 ore settimana presunte da contratto)
-----------------------------------	--

Part-time

Part time ogni altro lavoratore

La maggiore risultante dal raffronto tra la retribuzione oraria tabellare (*) e la retribuzione oraria minimale (per il 2010 pari a euro 6,57, se l'orario normale è di 40 ore)

(*) ottenibile dividendo la retribuzione annua contrattuale per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

Premio speciale unitario artigiani

Per gli artigiani il premio Inail è speciale unitario (PSU) e quindi riferito a ciascun soggetto facente parte del nucleo (titolare, soci, famigliari, associati). Il PSU viene annualmente aggiornato con appositi decreti ministeriali e diversificato in 9 classi di rischio a ciascuna delle quali corrisponde un premio.

Classe	Premio annuale a persona/euro regolazione 2010/rata 2011 (circolare Inail n.11/10)
1	74,40
2	155,30
3	305,10
4	477,20
5	669,30
6	859,70
7	1.056,30
8	1.161,40
9	1.595,40

L'addizionale Anmil

L'addizionale Anmil (Associazione nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro) è prevista per le finalità di cui all'art.181 del DPR n.1124/65 e si aggiunge al calcolo del premio (anche del PSU) e va a completare l'entità del premio dovuto. Va detto che sulla quota Anmil non sono dovuti eventuali interessi di rateazione.

I contributi associativi

A seguito di convenzioni di tipo privatistico stipulate dall'Inail con alcune Associazioni di categoria, assieme ai premi assicurativi sono dovuti anche i contributi associativi. I relativi importi sono riscossi dall'Inail in sede di autoliquidazione e poi riversati alle Associazioni di categoria. Tuttavia si tratta di un'attività che non ha nulla a che vedere con gli obblighi assicurativi. Gli importi dovuti sono riportati ogni anno sulle basi di calcolo inviate dall'Istituto al datore di lavoro, ma la relativa, eventuale, volontà di cancellazione va inoltrata direttamente all'Associazione di categoria.

La rateazione ex L. n.449/97

Ai sensi della L. n.449/97 e della L. n.144/99 il premio da autoliquidazione può essere versato in quattro rate trimestrali con l'applicazione di interessi sulla 2^a, 3^a e 4^a rata in scadenza, rispettivamente il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2010. Il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta di questa forma di rateazione deve barrare la casella "Sì" posta in calce al modello 1031. L'espressione della volontà di rateizzare rimane valida per tutti gli anni successivi, fatta salva la facoltà di revoca barrando la casella "NO" del modello 1031. Per l'autoliquidazione 2010/2011 la misura del tasso di interesse da applicare al

Premio
speciale
unitario
artigiani

Addizionale
Anmil

Contributi
associativi

Rateizzazione

secondo, terzo e quarto rateo definita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è del 2,18 % e i coefficienti moltiplicativi per il calcolo delle rate verranno resi noti dell'Inail in tempo utile al versamento della rata di maggio.

Il pagamento del premio

Il pagamento dei premi da autoliquidazione deve avvenire attraverso il modello F24 compilando la sezione Inail e apponendo il numero di riferimento **902011**.

All'atto del pagamento il datore di lavoro può compensare quanto dovuto a titolo di autoliquidazione con un credito preesistente compilando due o più righe della sezione Inail sul modello F24 indicando: su una riga il progressivo di riferimento dell'autoliquidazione (902011) e l'importo dovuto nella sezione "importi a debito", sulla/e righe successive andranno invece indicati i progressivi di riferimento degli importi a credito e i relativi importi nel campo "importi a credito compensati".

Sono inoltre ammesse compensazioni con crediti a favore di altri Enti presenti sul modello F24.

Gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche indicati nelle tabelle A e B allegate alla L. n.720/84 dovranno utilizzare il modello F24 EP, indicando nel riquadro "sezione" la lettera N che identifica i versamenti dovuti all'Inail. Con il modello F24 EP non è però possibile effettuare compensazioni tra importi a credito e a debito, quindi per farlo dovrà essere utilizzato il modello F24 ordinario.

La trasmissione dei dati retributivi

Il modello 10.31 (dichiarazione delle retribuzioni) può essere presentato in formato cartaceo presso qualsiasi sede Inail ma può essere anche trasmesso per via telematica accedendo, dopo la registrazione, al sito www.inail.it – area Punto Cliente mediante:

- ▶ invio della trasmissione dei salari 2010 attraverso la modalità *off line*: dopo aver generato un *file*, secondo i tracciati Inail, sul proprio *computer* si procede successivamente al suo invio tramite la rete;
oppure
- ▶ invio tramite Alpi *on line*: modalità in connessione *internet* in tempo reale per le aziende e per i clienti inseriti in delega dai Grandi Utenti. Questa modalità consente, oltre che l'invio dei dati retributivi, anche il calcolo automatico dell'importo dovuto in quanto riporta in automatico gli elementi necessari (tassi applicabili e rata anno 2010 da decurtare).

In *Punto Cliente*:

- ⇒ l'area *Grandi Utenti* è riservata a soggetti quali consulenti del lavoro, dottori commercialisti, patronati, associazioni, ecc (ex L. n.12/79) formalmente delegati dalle aziende e autorizzati dall'Inail all'accesso all'area del portale attraverso il rilascio agli sportelli di apposite utenze e *password*;
- ⇒ l'area *Aziende* è riservata alle ditte che hanno in essere un rapporto assicurativo con l'Inail e le relative chiavi d'accesso sono inviate direttamente dall'Inail a seguito specifica richiesta.

Riepilogo delle scadenze 2011

16 febbraio ⇒ versamento premio dovuto in unica soluzione o prima rata ex L. n.449/97 e L. n.144/99

Pagamento
del premio

Trasmissione
dati
retributivi

Scadenze

- 16 febbraio** ⇒ consegna in formato cartaceo dati retributivi attraverso il mod.1031
- 16 febbraio** ⇒ istanza di riduzione dei salari presunti (anche se inviata telematicamente)
- 16 marzo** ⇒ trasmissione telematica dei dati retributivi
- 16 maggio** ⇒ versamento premio 2^a rata
- 16 agosto** ⇒ versamento premio 3^a rata
- 16 novembre** ⇒ versamento premio 4^a rata.

L'autoliquidazione a giugno

Nel caso di codici clienti Inail attivati intorno all'ultima quindicina di dicembre del 2010 non si potrà procedere all'autoliquidazione, in quanto l'Istituto non ha provveduto all'elaborazione delle basi di calcolo. In tale circostanza l'autoliquidazione scadrà al 16 giugno (sia per la denuncia delle retribuzioni che per il pagamento). Nel caso queste aziende vogliano optare per la rateazione ex L. n.449/97, fermo restando che entro il 16 giugno 2011 dovrà essere effettuato il versamento del 50% del dovuto, i coefficienti per le rate scadenti il 16 agosto e il 16 novembre verranno comunicati in tempo utile per il versamento di agosto.

Giugno